

D.M. 17 GIUGNO 1987, n. 280

Preambolo

Il Ministro dell'interno: Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 733; Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi; Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili; Decreta:

Articolo 1

Art. 1. L'art. 10 del decreto ministeriale 31 luglio 1934 è modificato come segue: Categorie A e B Classe 6a -- Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 10.000 nell'abitato, e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili. Categoria C Classe 10a -- Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 15.000 nell'abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.

Articolo 2

Art. 2. Resta invariato quanto disposto dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 luglio 1934 per le altre classi di depositi.